



Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale  
per l'Emilia-Romagna

**Direzione Generale**  
Ufficio IV

**CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL  
PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA. ANNO 20007  
INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART. 6 INTESA REGIONALE DEL 20.12. 2006**

LA DIREZIONE GENERALE PER L'EMILIA ROMAGNA E LE OO.SS FLC-CGIL, CISL  
SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONF.SAL, GILDA UNAMS, FIRMATARIE DEL CCNL  
COMPARTO SCUOLA 24.7.03 BIENNIO ECONOMICO 2004/05

**VISTO** il contratto collettivo integrativo regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale appartenente al comparto scuola, sottoscritto in data 8 giugno 2004;

**VISTA** l'intesa regionale citata in epigrafe ed in particolare l'art. 6 che qui di seguito si trascrive. “ Il personale a tempo determinato che ha presentato istanza di permesso per il diritto allo studio nei termini e secondo le modalità prescritte e che ha stipulato un contratto fino al termine dell'attività didattica o annuale, è incluso nelle graduatorie degli aventi titolo alla fruizione dei permessi nei limiti consentiti dalle aliquote provinciali”

**VISTA** la nota prot. n. 5C02b del 16.1.2007, con la quale l'U.S.P di Bologna richiede che sia fornita interpretazione autentica della suddetta norma;

**PREMESSO CHE**

- il contratto collettivo integrativo regionale sottoscritto in data 8.8.2004 riconosce il diritto a fruire dei permessi di studio anche al personale della scuola con contratto a tempo determinato fino al 30 Giugno e al 31 Agosto;
- il termine ultimo per la presentazione delle relative domande è fissato dallo stesso contratto al 15 Novembre di ciascun anno;
- nel corrente anno scolastico le operazioni di reclutamento del personale docente a tempo determinato fino al termine delle lezioni e dell'anno scolastico si sono concluse in alcune province in data successiva al 15 Novembre;
- con l'art. 6 dell'intesa si è voluto evitare che dalla suddetta circostanza derivasse un ingiusto pregiudizio ai docenti che, pur avendo presentato domanda per la concessione dei permessi nel termine prescritto ed essendo in possesso dei requisiti richiesti, avessero stipulato un contratto di lavoro in data successiva al 15 Novembre 2006.



Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale  
per l'Emilia-Romagna

**Direzione Generale**

Ufficio IV

## CONVENGONO

per le ragioni indicate in premessa, sulla seguente interpretazione dell'art. 6 dell'intesa regionale sottoscritta il 20.12.2006 e concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per l'anno 2007

“Limitatamente all'anno 2007 il personale a tempo determinato appartenente ad una delle categorie di beneficiari previste dal Contratto collettivo integrativo regionale dell'8.6.2004 e dall'intesa del 20.12.2006, che abbia presentato domanda entro il 15 novembre 2006, ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie degli aspiranti alla concessione di permessi per il diritto allo studio, anche nel caso in cui abbia stipulato un contratto di lavoro fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico in data successiva a quella sopra indicata e comunque entro il termine di pubblicazione delle graduatorie medesime.

Bologna, 23 gennaio 2007

### **f.to DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:**

CONFSAL- SNALS	Maria Gaiani	_____
CISL SCUOLA	Lamberto Benini	_____
UIL SCUOLA	Mario Gavanelli	_____
FLC – CGIL SCUOLA	Mauro Montagnani	_____
GILDA	Cinzia Piccinini	_____

### **f.to DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:**

Luigi Catalano – Direttore Generale USR- E.R.	_____
Maria Luisa Altomonte -Dirigente Uff. IV USR-E.R	_____
Paolo Alessandri D.S. Presidente A.S.A. Emilia Romagna	_____